



# GLI ATLETI PRO-PLAYERS

*passato, presente e futuro dei «prestatori di attività sportiva»*



Sebbene nel periodo di massima influenza e “più genuina” influenza del mondo greco “l’atletismo importato in Roma suggerì manifestazioni spesso con carattere votivo e religioso atte a perpetrare grazie dagli dei” con il trascorrere del tempo emersero alcune significative differenze e “il realismo romano, che tante volte aveva fatto proprie, trasformandole, istituzioni greche, ancora una volta agì proprio su questo aspetto del costume” (Gualazzini)

---



uomini liberi  
con personalità giuridica  
in grado di stipulare contratti  
responsabili dei comportamenti



“ingenui solent certare” si legge in in D. 9.2.7.4. (Ulpiano 18 ad edictum 25)

*(D. 3.2.4pr, Ulp 6, ad ed.) “Athletas autem Sabinus et Cassius reponderunt omnino artem ludicam non facere: virtus enim gratia hoc facere. et generaliter ita omnes oponentur ut tuile videtur, un neque thymelici neque xystici neque agitadores nec qui aquam equis spergunt ceteraque eorum ministeria, qui certaminibus sacris deserviunt, ignominiosi habeantur”.*

# Giochi Olimpici



Certamina licita  
Certamina atletica  
Ludi Gladiatori

# La scriminante sportiva nei Digesta

*“Si quis in colluctation vel in pancrati, vel pugiles dum se inter alius alium occiderit, si quidem in publico certamine aius alium occiderit, cessat Aquilia, quia gloriae causa et virtutis, non iniuriae gratia videtur damnum datum. hoc autem in servo non procedit, quoniam ingenui solent certare: in filio familias vulnerato preceedit. planem si cedentem vulneravit, erit Aquiliae locus, aut si non in certamen servum occidit, nisi domino committente hoc factum sit: tunc enim aquilia cesssat”.*

*«la posizione dell’atleta nella società greco-romana era, dunque, certamente tra le migliori, in quanto egli fruiva spesso di privilegi e di una particolare posizione giuridica sia nel caso in cui fosse stato soggetto a pubbliche funzioni, che gli avessero tolto tempo ed energia per il suo lavoro, sia nel caso in cui gli fossero occorsi incidenti durante lo svolgimento delle competizioni sportive, in modo particolare quando egli ne fosse stato la causa»*



# Carta Olimpica



## 1 Composition and General Organisation of the Olympic Movement

1. Under the supreme authority and leadership of the International Olympic Committee, the Olympic Movement encompasses organisations, athletes and other persons who agree to be guided by the Olympic Charter. The goal of the Olympic Movement is to contribute to building a peaceful and better world by educating youth through sport practised in accordance with Olympism and its values.
2. The three main constituents of the Olympic Movement are the International Olympic Committee ("IOC"), the International Sports Federations ("IFs") and the National Olympic Committees ("NOCs").
3. In addition to its three main constituents, the Olympic Movement also encompasses the Organising Committees of the Olympic Games ("OCOGs"), the national associations, clubs and persons belonging to the IFs and NOCs, particularly the athletes, whose interests constitute a fundamental element of the Olympic Movement's action, as well as the judges, referees, coaches and the other sports officials and technicians. It also includes other organisations and institutions as recognised by the IOC.

atleti portatori degli interessi che costituiscono elemento fondamentale dell'agire del Movimento Olimpico

# Gli atleti nell'ordinamento sportivo contemporaneo

## Alla ricerca di una definizione.....

---

nel dizionario della lingua italiana «atleta» indica una  
«persona impegnata assiduamente o con intenti agonistici in attività sportive»

nella normativa sportiva non troviamo alcuna definizione....

..diverse indicazioni:

Carta Olimpica -- art.1

Statuto CONI -- Art.31

Legge 14.12.2000 n.376 art.1, art. 9

*(altrove si parla di «tesserato», «partecipante alla competizione», «componenti dell'ordinamento sportivo»....)*

**D. lgs. 36/2021 : non contempla «atleta» tra i termini da definire, ma indica gli atleti come prima categoria soggettiva nell'ambito della definizione di «lavoratore sportivo» (lett. dd) e per la prima volta contempla la definizione di «cavallo atleta» come equide registrato e partecipante alle competizioni agonistiche**

# Legge 14.12.2000 n.376

## ART.1

Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare **le prestazioni agonistiche degli atleti.**

In presenza di **condizioni patologiche dell'atleta** documentate e certificate dal medico, **all'atleta stesso può essere prescritto specifico** trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. **In tale caso, l'atleta ha l'obbligo** di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

## ART.9

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, compresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di **alterare le prestazioni agonistiche degli atleti**, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

(omissis)

*Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, aggiornato con le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 (recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”), pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 206 del 4 settembre 2023.*

Art. 2 definizioni

**g) cavallo atleta:** l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri;

**dd) lavoratore sportivo:** l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara e ogni altro tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo nei termini indicati dall'articolo 25;

Titolo III

PERSONE FISICHE

Capo I

Atleti

Art. 15

Tesseramento

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva, **con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato** e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**.


# Atleta

---

colui che **pratica una attività sportiva**,  
con l'intento di misurarsi con altri  
praticanti la medesima disciplina

Attività sportiva riconosciuta dal  
CONI

Il punto dirimente è l'atto di  
TESSERAMENTO con il quale il  
praticante attività sportiva assume  
lo status di soggetto  
dell'ordinamento sportivo e quindi  
la qualifica di atleta rilevante ai  
fini della normativa endo-  
ordinamentale e delle normative  
statali relative al fenomeno  
sportivo



Ambito agonistico

Ambito amatoriale

Dal tesseramento deriva  
l'acquisizione dello STATUS DI  
ATLETA come soggetto  
dell'ordinamento sportivo

# Statuto CONI - Art. 31 – Atleti

---

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva.
2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.
4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
5. Ai sensi di quanto disposto dalla Carta Olimpica, è costituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione e il relativo funzionamento vengono disciplinati dal Consiglio Nazionale del CONI.

# Statuto CIP - Art. 35 – Atleti

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Entità sportive paralimpiche.
2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del dell'IPC/CIO, del CIP e della Federazione Sportiva Paralimpica di appartenenza; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi dell'IPC/ CIO e del CIP.
4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente FSP, FSNP, DSP e DSAP, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
5. Ai sensi di quanto disposto dall' Handbook Paralimpico, è costituita presso il CIP la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta Nazionale

Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

---

**Fair Play: chi gioca lealmente è sempre vincitore**

*(Codice di Etica Sportiva del Consiglio d'Europa, adottato a Rodi il 13-15 maggio 1992)*

**Principio di lealtà**

*(Codice di Comportamento sportivo- CONI)*

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

**Rispetto della regola tecnica**

**Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali** sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

---

Collegio di Garanzia dello Sport, sez.  
un., 12.9.2017 n. 66 – FIT c.  
Giorgi (giurisdizione sportiva)

Statuto CONI, art.29 c.6

Le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Art. 76 NOIF

Regolamenti e Carte Federali

Autonomia delle FSN nel determinare l'entità delle sanzioni

# Soggettività di diritto sportivo // Status di Atleta

---

Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

Norme organizzative dell'attività sportiva e delle attività federali

Vincolo sportivo (fino alla completa abolizione)

Vincolo di giustizia

Distinzione tra settore professionistico e dilettantistico

Distinzione tra prestazione lavorativa e prestazione volontaria

Distinzione tra gare maschili e femminili e regolamentazione delle situazioni DSD

# Attività Sportiva: le classificazioni dopo la riforma

---

Attività sportiva come prestazione di lavoro (settore professionistico e settore dilettantistico) : artt. 25-28; artt. 31-38

Attività sportiva come attività di volontariato : art. 29

## Attività sportiva & prestazione sportiva

Rileggendo il testo del d.lgs. 36/2021, sembra però che i due termini siano confusi....

Attività: pratica svolta liberamente

Prestazione : pratica dedotta in obbligazione // esistenza di un rapporto

**Valore sociale dello sport *versus* Valore economico dello sport**

**Ritorno dal contratto allo status?**

- ❖ **Tesseramento Status Attività**
- ❖ **Lavoro Contratto Prestazione**

# Riforma dell'ordinamento sportivo attuazione della delega ex art.5 l.86/2019 d.lgs. n. 36/2021

---

Lavoratore sportivo come categoria unitaria

Riconoscimento delle tutele previdenziali, assistenziali e del trattamento tributario agevolato per le discipline sportive «non economicamente rilevanti»

Tutela sanitaria rafforzata

Tutela della sicurezza degli atleti ed in particolare tutela degli atleti più giovani

Abolizione del «vincolo sportivo»

Formalismo contrattuale ed obblighi di deposito «rafforzati»

Promozione dello sport femminile

Contrasto alle forme di discriminazione e disegualianza

# Status di atleta – tesseramento – qualifica di lavoratore sportivo

---

*(dopo il cd. correttivo-bis)*

«E' lavoratore sportivo **ogni altro tesserato**, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.»

# Lo sportivo volontario o il volontario sportivo?

---

Attività per finalità di promozione dello sport, con il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali


Soggetti beneficiari: società e associazioni sportive [non solo dilettantistiche], FSN, DSA, EPS, anche Paralimpici, CONI, CIP, Sport e Salute □ Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti □ Assenza di retribuzione, ma possibilità soltanto di rimborso (a piè di lista) delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente □ Incompatibilità delle prestazioni sportive di volontariato con qualsiasi forma di lavoro presso l'ente

Obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi a carico degli enti che si avvalgono di volontari

# La dimensione social dell'atleta

## *tra libertà di espressione, dovere di fedeltà ed influencer marketing*

---



Utilizzo dei social e rapporti di lavoro

Utilizzo dei social per finalità promozionali/commerciali

Utilizzo dei social per finalità pubblicitarie indirette

Utilizzo dei social per finalità di promozione sociale o di filantropia

## La vita oltre l'atleta: dal dentista al social media manager, tutti gli uomini dei calciatori



## Roma, mini multa in arrivo a Zalewski per un video social

Il calciatore giallorosso è finito nella bufera dopo una serata trascorsa con alcuni amici

CURIOSITÀ - 13 SETTEMBRE 2018

Brutta caduta per Fabio Aru alla Vuelta, si alza e si infuria: "Colpa di 'sta c... di bici!". Poi riparte sanguinante



CAMPIONI DELLO SPORT  
TOP 10 2020



OSSERVATORIO  
socialvip

1		Valentino Rossi 13.034.641	4	Andrea Pirlo	8.358.575
2		Mario Balotelli 10.218.395	5	Alessandro Del Piero	8.078.422
3		Gianluigi Buffon 9.233.044	6	Stephan El Shaarawy	5.845.641
			7	Carlo Ancelotti	5.309.500
			8	Giorgio Chiellini	4.641.840
			9	Francesco Totti	3.428.662
			10	Claudio Marchisio	2.899.622

Data di rilevazione: 11 Dicembre 2020

www.pubbliken.it

# Nel rapporto di lavoro sportivo

---

Screening preliminare (intelligence open source)

Controllo dei profili social (si pone contro il divieto di indagine del datore?)

Rilevanza dei contenuti immessi in rete

Rilevanza delle interazioni con contenuti presenti in rete

«Dovere di fedeltà» del prestatore di lavoro



Normativa statale

Accordo collettivo dei calciatori

Può rientrare anche la netiquette on line?

**SOCIAL MEDIA**

# Pubblicazione di un Post e/o IG Stories

---

Critico nei confronti di allenatore o società

Società Sportiva (prov. Interno)

Critico nei confronti della FSN o delle istituzioni sportive

Giustizia Sportiva

- sanzioni verbali
- sospensione

Politicamente esposto – critico nei confronti di esponenti politici – diffamatorio

Giustizia statale // ADR

Critico nei confronti del prodotto dello sponsor

-risarcimento del danno di immagine

Adv occulto di altri prodotti

-condanna per diffamazione

Giurì Autodisciplina Pubblicitaria

- illecito anticoncorrenziale
- pubblicità occulta

# presenza social e contratti di pubblicità



## Policy e strategie di SOCIAL FAN ENGAGEMENT



Informare  
Coinvolgere  
Profilare  
Convertire

# Gli sportivi «acchiappa-like»



# INFLUENCER MARKETING NELLO SPORT

CF **CALCIO** FINANZA FINANZA GOVERNANCE MEDIA STADI MARKETING SPORTNEXT

Home > Notizie > Marketing > Instagram, CR7 può guadagnare 975 mila dollari con un post

NOTIZIE MARKETING

## Instagram, CR7 può guadagnare 975 mila dollari con un post

di Redazione - 25 Luglio 2019

1. Cristiano Ronaldo, 336 mln follower – \$1.6 mln per post
2. Dwayne "The Rock" Johnson, 266 mln follower – \$1.52 mln per post
3. Ariana Grande, 263 mln follower – \$1.51 mln per post
4. Kylie Jenner, 262 mln follower – \$1.49 mln per post
5. Selena Gomez, 257 mln follower – \$1.46 mln per post
6. Kim Kardashian, 249 mln follower – \$1.41 mln per post
7. Lionel Messi, 259 mln follower – \$1.16 mln per post
8. Beyonce Knowles, 204 mln follower – \$1.14 mln per post
9. Justin Bieber, 193 mln follower – \$1.11 mln per post
10. Kendall Jenner, 186 mln follower – \$1.05 mln per post
11. Taylor Swift, 176 mln follower – \$1.01 mln per post
12. Jennifer Lopez, 173 mln follower – \$988.000 per post
13. Khloe Kardashian, 179 mln follower – \$949.000 per post
14. Nicki Minaj, 155 mln follower – \$874.000 per post
15. Miley Cyrus, 143 mln follower – \$838.300 per post
16. Neymar da Silva Santos Junior, 159 mln follower – \$824.000 per post



@janniksin can charge **€88.3K – €106K** for 10 posts and 2 stories. @janniksin is expected to reach **275.2K** followers, create **3.4M** post impressions and **170.9K** story impressions, and generate an average engagement rate of **14.4%**.



**Jannik Sinner Insights**

l'analisi dell'impatto sullo sport e sui brand che lo sponsorizzano

**826,5 K**  
Messaggi totali

**39,5 mln**  
Engagement

**Shibumi**  
Emotions Power Data

**blogmeter**  
INTEGRATED SOCIAL INTELLIGENCE

# Anche per gli sport influencer sarà obbligatorio rispettare le linee-guida AGCM

---

Trasparenza

Identificabilità del messaggio

Chiarezza e comprensibilità

Divieto di pubblicità occulta o pratiche commerciali scorrette

# Regole per uso dei social



Marzo 2020

## LINEE GUIDA DELL'IOC SU SOCIAL E DIGITAL MEDIA XXXII GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO 2020

Gli atleti e le altre persone accreditate ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 (i **Giochi olimpici**) sono esortati a condividere le loro esperienze con amici, familiari e sostenitori mediante i social e digital media e a conservare il ricordo della propria partecipazione ai Giochi olimpici. Le presenti linee guida si riferiscono agli atleti, ma si applicano anche alle altre persone accreditate ai Giochi olimpici, salvo diversamente specificato.



Dipartimento per lo sport

## Social Media Policy

(aggiornata al 27 settembre 2021)

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito DPS) pubblica contenuti istituzionali attraverso il sito web

[www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it).

# Dall'atleta al Pro-Player: il lavoro sportivo nell'epoca del gaming competitivo




## THE eSports ECOSYSTEM

eSports teams increasingly have big name sponsors such as telecoms, major brands, and conventional sports teams.

### PROFESSIONAL ESPORTS COMPETITIONS

TOP 3 TOURNAMENTS, BY PRIZE MONEY  
 THE INTERNATIONAL SISIM  
 LOL WORLD CHAMPIONSHIP \$6.5M  
 FORTNITE FALL SKIRMISH SERIES \$4.0M

Though tournaments have massive online audiences, events are taking place in sold out arenas.



Much like conventional sports, eSports is driven by viewership. The global eSports audience is expected to surpass **450 million** worldwide this year.



**11%** of all viewing hours on YouTube and Twitch are generated by eSports leagues and events.

THE FANS

**OIES**  
IN ORDINE ALFABETICO

**DLA PIPER**

CATTALINI/AGOSTINELLI  
PARTNERS

GIACOBBI  
TARASCOTTI  
& ASSOCIATI

**lexant**  
STUDIO LEGALE

 **ONTIER**

 **ROMBOLA**  
STUDIO LEGALE

# MANIFESTO LEGALE ESPORTS

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3626

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELOTTI, MOLINARI, ANDREA CRIPPA, MORRONE, MOSCHIONI,  
TARANTINO, TATEO, TONELLI**

Disciplina degli sport elettronici o virtuali (*e-sport*) e delle con-  
nesse attività professionali ed economiche

# Giocatori e Contratti di prestazione e.sportiva

---

*i)* « prestazione *e-sportiva* »: la prestazione svolta da un giocatore in esecuzione di un contratto concluso con una squadra *e-sportiva* avente a oggetto un'attività *e-sportiva*;

*l)* « giocatore »: la persona fisica che svolge attività *e-sportiva*, individualmente o nell'ambito di una squadra *e-sportiva*;

*m)* « giocatore professionista »: il giocatore che svolge attività *e-sportiva* a titolo oneroso e in modo continuativo e prevalente rispetto ad altri impieghi o professioni o che è considerato come tale per chiara fama nell'ambito della relativa disciplina *e-sportiva*;

*n)* « giocatore dilettante »: il giocatore che svolge attività *e-sportiva* non occasionale e remunerata anche se esercita in modo prevalente altri impieghi o professioni;

*o)* « giocatore amatoriale »: il giocatore che svolge attività *e-sportiva* non occasionale e non remunerata;

---

## Art. 8.

### *(Rapporto di prestazione e-sportiva)*

1. Il rapporto di prestazione *e-sportiva* regolato dalla presente legge si costituisce esclusivamente mediante la conclusione di un contratto di prestazione *e-sportiva* professionale, dilettantistico o amatoriale, di cui all'articolo 9, tra il giocatore e la squadra *e-sportiva*.

2. Le squadre *e-sportive* e i giocatori possono liberamente convenire di regolare i propri rapporti, invece che sulla base di un contratto di prestazione *e-sportiva* di cui all'articolo 9, tramite un ordinario contratto di lavoro, integralmente regolato dall'ordinaria normativa in materia di lavoro privato e non sottoposto alle disposizioni della presente legge. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo dei giocatori di osservare il codice deontologico e le norme internazionali che regolano l'attività *e-sportiva*.

## Art. 9.

### *(Contratto di prestazione e-sportiva)*

1. Il contratto di prestazione *e-sportiva* è un contratto regolato dalla presente legge

nelle forme del contratto di prestazione *e-sportiva*:

- a)* professionistica;
- b)* dilettantistica;
- c)* amatoriale.

2. Il contratto di prestazione *e-sportiva* è:

- a)* a tempo determinato;
- b)* consentito unicamente per lo svolgimento di un'attività *e-sportiva* e delle prestazioni accessorie strettamente connesse alla medesima;
- c)* rinnovabile, previa comunicazione ai centri per l'impiego;
- d)* assimilato al contratto di lavoro autonomo, fermo restando che il giocatore deve rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni per il conseguimento degli scopi agonistici della squadra *e-sportiva*;
- e)* concluso in forma scritta.

3. I contratti di prestazione *e-sportiva* non possono derogare alla normativa vigente in materia di protezione della maternità.

4. È fatto obbligo alla squadra *e-sportiva* di:

*a)* non adibire il giocatore a mansioni e attività non attinenti all'attività *e-sportiva* e comunque tali da non consentire il fine che si prefigge lo svolgimento di tale attività. È ammesso lo svolgimento di attività pubblicitarie, anche mediante reti sociali telematiche, apparizioni pubbliche e sponsorizzazioni di qualsiasi tipologia, purché connesse direttamente all'attività *e-sportiva* svolta o all'immagine della squadra *e-sportiva*, e comunque purché tali attività pubblicitarie non siano preponderanti rispetto all'attività *e-sportiva*, a pena di conversione del contratto di prestazione *e-sportiva* in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione dell'ordinaria disciplina in materia di lavoro privato;

*b)* assicurare la presenza di almeno una persona responsabile della definizione e dell'attuazione di un programma di allenamento e della gestione tecnica e agonistica dei giocatori, anche per i profili concernenti il loro benessere psicofisico;

*c)* tutelare ciascun giocatore contro gli infortuni e le malattie professionali derivanti dall'attività *e-sportiva*.

5. La squadra *e-sportiva* è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al giocatore per lo svolgimento dell'attività *e-sportiva* nell'ambito del contratto di prestazione *e-sportiva*. Nel caso in cui gli strumenti tecnologici siano forniti dalla squadra *e-sportiva*, il giocatore è obbligato a utilizzarli ed è responsabile del loro corretto utilizzo e della loro conservazione, salvo il normale deperimento d'uso. Salvo patto contrario statuito in forma scritta, gli strumenti sono concessi in comodato gratuito e il giocatore è obbligato alla loro restituzione su richiesta della squadra *e-sportiva* o comunque, senza ritardo, al termine del contratto di prestazione *e-sportiva*.

6. Se la prestazione *e-sportiva* continua dopo la scadenza del termine senza che sia stato comunicato, entro la medesima scadenza, il rinnovo del contratto al competente centro per l'impiego, ai sensi del comma 2, lettera *c)*, dal primo giorno successivo alla scadenza stessa il contratto medesimo si converte in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione dell'ordinaria disciplina in materia di lavoro privato.